

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA – SEZIONE LAVORO

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 414 c.p.c.

CON CONTESTUALE DOMANDA ex art. 700 c.p.c.

Nell'interesse del Sig. **Alessandro CASABONA**, nato a Capizzi il 30 Ottobre 1979 (Codice Fiscale: CSB LSN 79R30 B660Q), rappresentato e difeso per procura resa su atto separato da considerarsi apposta in calce al presente atto dall'Avv. Giovanni Monforte (Codice Fiscale: MNF GNN 55A19 F158X, pec: giovannimonforte@pec.giuffre.it, numero di telefax al quale inviare le comunicazioni: 090-710574), con studio in Messina, Via Ghibellina, n. 48.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria relative al presente procedimento presso l'indirizzo PEC: giovannimonforte@pec.giuffre.it,

Contro

l'AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.p.A., con sede legale in Messina, Via G. la Farina n. 336 (Codice Fiscale/P.IVA: 03573940834), in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore

per la disapplicazione

- della graduatoria riformulata allegata al "*verbale dei lavori della Commissione di selezione n. 16 dell'1 Febbraio 2023*" (nella parte in cui al ricorrente si attribuiva il punteggio complessivo di soli punti 78,75 e si collocava il ricorrente soltanto nella posizione 386) relativa alla procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria di personale idoneo a cui attingere per eventuali future assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato avente caratteristiche idonee all'espletamento del ruolo di operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CNL Autoferrotranvieri indetta con avviso di selezione pubblica approvato con provvedimento del Presidente di tale Azienda n. 162 del 16 Ottobre 2020;
- della graduatoria riformulata allegata al "*verbale dei lavori della Commissione di selezione n. 17 del 22 Febbraio 2023 relativa alla predetta procedura selettiva pubblica*" (nella parte in cui al ricorrente si attribuiva il



punteggio complessivo di soli punti 78,75 e si collocava il ricorrente soltanto nella posizione 371);

- della graduatoria riformulata allegata al “*verbale dei lavori della Commissione n. 19 dell’11 Luglio 2023*” relativa alla predetta procedura selettiva pubblica (nella parte in cui al ricorrente si attribuiva il punteggio complessivo di soli punti 78,75 e si collocava il ricorrente soltanto nella posizione 364);
- della nota del Presidente di tale Azienda, con la quale si riscontrava l’atto del ricorrente *del 13 Aprile 2023*;

e per il riconoscimento

- del dovere dell’Azienda predetta di attribuire al ricorrente i venti punti relativi al possesso della residenza o domicilio nella provincia di Messina previsti dall’art. 3 del predetto avviso di selezione pubblica e il punteggio complessivo di 98,75 e la relativa legittima posizione nella graduatoria di tale procedura di selezione pubblica;
- del diritto del ricorrente, partecipante alla predetta procedura selettiva pubblica, alla attribuzione dei predetti venti punti relativi al possesso della residenza o domicilio nella provincia di Messina previsti dall’art. 3 del predetto avviso di selezione pubblica e del punteggio complessivo di 98,75 e della relativa legittima posizione nella graduatoria di tale procedura di selezione pubblica

e per l’adozione ai sensi dell’art. 700 c.p.c.

del provvedimento d’urgenza che appare, secondo le circostanze, più idoneo ad assicurare gli effetti della decisione di merito.

PREMESSE:

Il Presidente dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A. con avviso di selezione pubblica approvato con proprio provvedimento n. 162 del 16 Ottobre 2020 indicava “*procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami finalizzata alla formazione di una graduatoria di personale idoneo a cui attingere per eventuali future assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato avente*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0009537-24/07/2024 Entrata.
Stampato il giorno 24/07/2024 da Barbagallo Andrea.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
Firmato Da: GIOVANNI MONFORTE Emesso Da: AFUBAPEEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 337780750dat4266



caratteristiche idonee all'espletamento del ruolo di operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri.

L'art. 3 (*"metodo assegnazione punteggi"*) di tale avviso di selezione pubblica prevedeva tra i criteri di assegnazione dei punteggi il seguente:

"Essere residente o domiciliato nella Provincia di Messina. Il requisito della residente o domicilio presso la Provincia di Messina è richiesto per la conoscenza della rete urbanistica territoriale e per le caratteristiche del lavoro distribuito in turni anche notturni: punti 20".

Il ricorrente partecipava tempestivamente a tale procedura selettiva pubblica e gli era attribuito il seguente numero identificativo (id): 160337.

Il ricorrente, nato a Capizzi (Provincia di Messina) il 30 Ottobre 1979, per la maggior parte della sua vita è stato sempre residente in Provincia di Messina.

Nel periodo 12 Settembre 2020 – 5 Luglio 2021 per soli nove mesi il ricorrente spostava la propria residenza nel Comune di Sannazzaro de' Burgondi in Provincia di Pavia ma era sempre domiciliato in provincia di Messina, anche nel predetto periodo 12 Settembre 2020 – 5 Luglio 2021, vivendo stabilmente con la propria famiglia dal 27 Agosto 2009 nel Comune di Giardini Naxos in una casa per civile abitazione dallo stesso acquistata.

Il ricorrente, pertanto, nato a Capizzi e residente in Provincia di Messina per la maggior parte della sua vita ed ivi sempre domiciliato, ha certamente *"la conoscenza della rete urbanistica territoriale"* e può svolgere il lavoro distribuito in turni anche notturni.

Il ricorrente così formulava la propria domanda di partecipazione: rispondeva "sì" al seguente quesito contenuto nella domanda di partecipazione predisposta dalla predetta Azienda: *"il candidato è residente o domiciliato nella Provincia di Messina?"*.

Nella parte definita *"anagrafica"* di tale domanda di partecipazione il ricorrente indicava quale luogo di residenza Sannazzaro de' Burgondi in provincia di Pavia – Via Cascina Malaspiniana n. 16 int. 26 ed altresì indicava quale *"indirizzo di*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0009537-24/07/2024 Entrata.

Stampato il giorno 24/07/2024 da Barbagallo Andrea.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: GIOVANNI MONFORTE Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 337780750da4266



residenza alternativo” lo stesso precedente indirizzo Sannazzaro de’ Burgondi in provincia di Pavia.

La Commissione di selezione redigeva la graduatoria, nella quale attribuiva al ricorrente il punteggio complessivo di 98,75, comprensivo dei 20 punti assegnati in base al suddetto criterio *“essere residente o domiciliato nella Provincia di Messina”*.

Improvvisamente, nella graduatoria riformulata allegata al *“verbale dei lavori della Commissione di selezione n. 16 dell’01/02/2023”* (in cui il ricorrente è collocato nella posizione 386) e nella graduatoria riformulata allegata al *“verbale dei lavori della Commissione di selezione n. 17 del 22 Febbraio 2023”* (in cui il ricorrente è collocato nella posizione 371) e nella graduatoria riformulata allegata al *“verbale dei lavori della Commissione n. 19 dell’11 Luglio 2023* (in cui il ricorrente è collocato nella posizione 364) si attribuiva al ricorrente il minore punteggio complessivo di soli punti 78,75, essendogli tolti i venti punti (precedentemente assegnatigli), relativi al suddetto criterio *“essere residente o domiciliato nella provincia di Messina”* con la seguente motivazione: *“il candidato dichiara una residenza e/o domicilio a Sannazzaro de’ Burgondi in Provincia di Pavia”*.

Il ricorrente con atto motivato del 13 Aprile 2023 intimava e diffidava tale Azienda a riattribuire al ricorrente i suddetti venti punti relativi al possesso della residenza o domicilio nella Provincia di Messina - e quindi il suddetto punteggio complessivo di 98,75 già attribuitogli originariamente - e ad attribuire la relativa legittima posizione nella graduatoria di tale selezione pubblica.

Il legale rappresentante pro-tempore dell’Azienda predetta in riscontro a tale atto del 13 Aprile 2023 comunicava al ricorrente: *“La richiesta di riformulazione del punteggio attribuito al candidato Casabona Alessandro non può trovare accoglimento considerato che l’esame della documentazione effettuato dalla Commissione escluda che all’istante possa riconoscersi il punteggio preferenziale richiesto. Peraltro, a conferma della superiore valutazione, lo stesso candidato ammette di essere stato residente fuori dalla provincia di Messina nel periodo di riferimento”*.



Il Sig. Alessandro Casabona è pertanto costretto a proporre il presente ricorso per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Violazione ed errata applicazione dell'art.3 del bando di concorso. Manifesta illogicità e irrazionalità.

Eccesso di potere per travisamento ed errata valutazione dei fatti.

Tale graduatoria riformulata allegata al predetto “*verbale dei lavori della Commissione di selezione n. 16 dell’1 Febbraio 2023*”, nonché tale graduatoria riformulata allegata al predetto “*verbale dei lavori della Commissione di selezione n. 17 del 22 Febbraio 2023*” e tale graduatoria riformulata allegata al “*verbale dei lavori della Commissione n. 19 dell’11 Luglio 2023*” (nella parte in cui al ricorrente si toglievano con la predetta motivazione i suddetti venti punti precedentemente assegnatigli relativi al suddetto criterio “*essere residente o domiciliato nella provincia di Messina*” e si attribuiva al ricorrente il minor punteggio complessivo di soli punti 78,75) e la suddetta nota del legale rappresentante pro-tempore dell’Azienda predetta, con la quale riscontrava tale atto del 13 Aprile 2023, sono palesemente illegittime in quanto:

- contrariamente a quanto affermato nella suddetta motivazione posta a fondamento della suddetta detrazione di venti punti effettuata a danno del ricorrente con le tre suddette graduatorie dell’1 Febbraio 2023 e del 22 Febbraio 2023 e dell’11 luglio 2023 il ricorrente non ha mai dichiarato di essere domiciliato a Sannazzaro de’ Burgondi in provincia di Pavia;
- il ricorrente, come già ampiamente sopra esposto, rispondeva “sì” al predetto quesito contenuto nella suddetta domanda di partecipazione predisposta dalla suddetta Azienda “*il candidato è residente o domiciliato nella Provincia di Messina?*” e conseguentemente ha certamente diritto alla attribuzione dei suddetti venti punti in base al suddetto criterio “*essere residente o domiciliato nella Provincia di Messina*” originariamente assegnatigli legittimamente in base a detto criterio;
- peraltro, non vi è dubbio alcuno, in considerazione di quanto sopra esposto, che il ricorrente è stato sempre domiciliato in Provincia di



Messina, e quindi anche nel predetto periodo 12 Settembre 2020 – 5 Luglio 2021 in cui aveva spostato la residenza nel Comune di Sannazzaro de' Burgondi in Provincia di Pavia, dato che egli con la propria famiglia vive stabilmente dal 2009 nel Comune di Giardini Naxos (Provincia di Messina) in una casa per civile abitazione acquistata dal ricorrente;

- la giurisprudenza ha costantemente affermato:

“Il domicilio individua il luogo ove la persona ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sicchè riguarda la generalità dei rapporti del soggetto, non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari, che deve essere desunta alla stregua di tutti gli elementi di fatto dai quali, direttamente o indirettamente, risultino la presenza di rapporti in quel determinato luogo ed il carattere principale attribuitogli dall'interessato, a prescindere dalla dimora o dalla presenza effettiva dello stesso” (Corte di Cassazione Civile Sez. VI 15 Ottobre 2011 n. 21370; 14 Gennaio 2008 n. 588; 20 Luglio 1999 n. 7750; 29 Marzo 1996 n. 2875).

“Per quanto attiene all'individuazione del domicilio devono tenersi in considerazione non solo gli interessi economici e materiali, ma anche quelli affettivi e spirituali, atteso che la nozione di domicilio è unitaria e impone che vengano considerati, assieme agli affari ed agli interessi economici dell'individuo, anche gli interessi affettivi e personali” (Tribunale Padova Sez. II 8 Settembre 2023 n. 1715).

- Il suddetto articolo 3 del predetto avviso di selezione pubblica richiede per l'attribuzione dei predetti 20 punti la residenza o il domicilio nella provincia di Messina con la conseguenza che per l'attribuzione di tali 20 punti non è necessario che il candidato sia non soltanto domiciliato ma anche residente in provincia di Messina e con la conseguenza che la residenza in altra provincia al momento della partecipazione a tale procedura selettiva non impedisce l'attribuzione di tali venti punti se il candidato è domiciliato in provincia di Messina;
- non è, altresì, di ostacolo all'attribuzione dei predetti venti punti in base al suddetto criterio (*“essere residente o domiciliato nella provincia di Messina”*) l'indicazione nella predetta domanda di partecipazione predisposta da tale Azienda quale *“indirizzo di residenza alternativo”* quello di Sannazzaro de' Burgondi in Provincia di Pavia (coincidente con l'indirizzo indicato quale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0009537-24/07/2024 Entrata.
Stampato il giorno 24/07/2024 da Barbaglio Andrea.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
Firmato Da: GIOVANNI MONFORTE Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 337780750daf4266



luogo di residenza nella parte della domanda definita “*anagrafica*”) e non quello di Giardini Naxos, dato che “*l’indirizzo di residenza alternativo*” non è assolutamente il domicilio e dato che, se fosse stato richiesto di indicare il domicilio, il ricorrente avrebbe indicato quello di Giardini Naxos in assoluta coerenza con la suddetta risposta “*sì*” data al predetto quesito contenuto nella suddetta domanda di partecipazione predisposta dalla suddetta Azienda (“*il candidato è residente e/o domiciliato nella provincia di Messina*”);

- non vi è dubbio alcuno che il ricorrente, nato a Capizzi, domiciliato sempre in provincia di Messina e residente per la maggior parte della sua vita in provincia di Messina, ha certamente “*la conoscenza della rete urbanistica territoriale*” ed è in grado di svolgere il lavoro distribuito in turni anche notturni (“*ragioni per le quali l’art. 3 del predetto avviso di indizione di tale selezione pubblica ha previsto l’attribuzione di punti venti a chi è residente e/o domiciliato nella provincia di Messina*”);
- il ricorrente ha trasferito la residenza nel Comune di Sannazzaro de’ Burgondi in provincia di Pavia soltanto nel predetto periodo 12 Settembre 2000 – 5 Luglio 2021 per soli nove mesi;
- la documentazione sulla base della quale la predetta Commissione di selezione ha deciso di sottrarre i predetti venti punti al ricorrente è la stessa documentazione sulla base della quale sono stati precedentemente attribuiti al ricorrente tali venti punti relativi al possesso della residenza o domicilio in provincia di Messina;

DOMANDA EX ART. 700 c.p.c.

In ordine all’accoglibilità dell’istanza ex art 700 cpc, sussistono i presupposti di legge per la concessione del provvedimento cautelare richiesto.

Sul fumus boni iuris

- Il requisito del *fumus* appare sussistente in quanto, per quanto sopra meglio evidenziato ed argomentato nei motivi del ricorso, la procedura è *ictu oculi* affetta da vizi ed errori nella valutazione del requisito del domicilio;



essa si è svolta in maniera non regolare e con evidenti errori avendo la Commissione concorsuale erroneamente applicato i criteri stabiliti dal bando di concorso per quanto riguarda l'assegnazione dei 20 punti relativi al possesso della residenza o domicilio in provincia di Messina.

Sul *periculum in mora*

Il ricorrente ha fondato motivo di ritenere che, durante il tempo occorrente a far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile in considerazione di tutto quanto sopra esposto dato che:

- in caso di mancata adozione da parte di codesto On.le Tribunale del provvedimento d'urgenza che, appare, secondo le circostanze, più idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito il ricorrente, il quale ha diritto alla attribuzione dei suddetti venti punti relativi al possesso della residenza o domicilio nella provincia di Messina previsti dall'art. 3 del predetto avviso di selezione pubblica e del punteggio complessivo di 98,75 e della relativa legittima posizione nella graduatoria di tale procedura di selezione pubblica, è costretto, per tutto il materiale periodo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, a non essere assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dall'Azienda predetta e a non lavorare a distanza di 40 km dalla propria abitazione sita in Giardini Naxos e a lavorare in Lombardia distante dalla propria famiglia oltre 1.500 km e ad abitare in un piccolo alloggio preso in locazione per il quale è stato costretto a pagare un canone mensile esoso (nonostante sia proprietario della suddetta casa sita in Giardini Naxos) e a stare lontano dalla propria famiglia e a sostenere notevolissime spese di viaggio e notevolissimi disagi per potersi riunire periodicamente con la propria famiglia che abita a Giardini Naxos e a non potere utilizzare per le esigenze della propria famiglia l'importo corrispondente al suddetto canone mensile di locazione e a non potere partecipare giornalmente alla crescita ed alla cura delle proprie due figlie;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0009537-24/07/2024 Entrata.

Stampato il giorno 24/07/2024 da Barbaggio Andrea.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: GIOVANNI MONFORTE Emesso Da: ARUBAPEC-EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 337780750daf4266



- esasperato da questa situazione, lo stesso è stato costretto a rassegnare in data 04/05/2024 le proprie dimissioni dal lavoro a tempo indeterminato presso la Società del Comune di Milano;
- in atto, per motivi di sopravvivenza ed al fine principale di essere qualche giorno alla settimana vicino alla propria famiglia, è stato costretto a farsi assumere a tempo determinato sino al 10 agosto 2024 quale autista di autobus presso una società privata denominata “Di Bella Viaggi di Orazio Di Bella & C. S.a.s” che effettua servizio di linea dalla Sicilia a Milano.

Ne consegue che deve essere riconosciuta la sussistenza attuale di ragioni d’urgenza, stante il pregiudizio effettivo al c.d. bene della vita rappresentato dal posto di lavoro a tempo indeterminato ed a condizioni economiche, giuridiche e di vita quotidiana certamente più favorevoli, quale risulta essere quello a tempo indeterminato a 40 Km di distanza dalla propria abitazione.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che il ricorrente subirebbe qualora l’Ill.mo sig. Giudice adito non adottasse il provvedimento cautelare richiesto.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale – Sezione Lavoro voglia:

IN VIA CAUTELARE

previa fissazione dell’udienza di discussione della domanda di adozione del provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., dichiarare illegittimi e disapplicare nella parte sopra indicata tutti i provvedimenti indicati nell’epigrafe del presente atto ed in particolare:

- accertare e dichiarare che il punteggio da attribuire al Casabona per titoli e servizio relativi al possesso della residenza o domicilio in provincia di Messina è pari a 20 punti;



- adottare il provvedimento d'urgenza che consenta l'immediato riconoscimento di tali venti punti;
- ordinare l'attribuzione del punteggio di 98,75 e la collocazione del sig. Casabona nella giusta posizione in graduatoria e il conseguente immediato espletamento della prova pratica e la conseguente immediata assunzione successivamente al superamento della detta prova pratica tenuto conto che l'ultimo assunto, per come attestato dall'Amministrazione resistente, aveva il punteggio di 96,75;
-
- adottare, in ogni caso, un provvedimento che appare secondo le circostanze, più idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, con l'assunzione, previo superamento della prova pratica

NEL MERITO

- 1) accertare e dichiarare illegittime e quindi disapplicare: la suddetta graduatoria riformulata allegata al "*verbale dei lavori della Commissione di selezione n. 16 dell'1 Febbraio 2023*" (nella parte in cui il ricorrente era collocato nella posizione 386 e allo stesso si attribuiva il punteggio complessivo di soli punti 78,75) relativa a tale procedura selettiva; la suddetta graduatoria riformulata allegata al "*verbale dei lavori della Commissione di selezione n. 17 del 22 Febbraio 2023*" (nella parte in cui il ricorrente era collocato nella posizione 371 e allo stesso attribuiva il punteggio complessivo di soli punti 78,75) relativa a tale procedura selettiva; la suddetta graduatoria riformulata allegata al "*verbale dei lavori della Commissione di selezione n. 19 dell'11 Luglio 2023*" (nella parte in cui il ricorrente era collocato nella posizione 364 e si attribuiva al ricorrente il punteggio complessivo di soli punti 78,75) relativa alla procedura selettiva sopraindicata; la predetta nota del Presidente dell'Azienda predetta, con la quale si riscontrava l'atto del ricorrente del 13 Aprile 2023;
- 2) riconoscere: il dovere dell'Azienda predetta di attribuire al ricorrente i predetti venti punti relativi al possesso della residenza o domicilio nella provincia di Messina previsti dall'art. 3 del predetto avviso di selezione pubblica e il punteggio di 98,75 e la relativa legittima posizione nella

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0009537-24/07/2024 Entrata.
Stampato il giorno 24/07/2024 da Barbaggio Andrea.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
Firmato Da: GIOVANNI MONFORTE Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 337780750dat4266



graduatoria di tale procedura di selezione pubblica; del diritto del ricorrente alla attribuzione dei predetti venti punti relativi al possesso della residenza o domicilio nella provincia di Messina previsti dal predetto art. 3 del suddetto avviso di selezione pubblica e del punteggio complessivo di 98,75 e della relativa legittima posizione nella graduatoria di tale procedura di selezione pubblica;

- 1) All'esito del chiesto ricalcolo del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a partecipare alla prova pratica di idoneità alla guida ai fini della sua immediata assunzione e quindi ordinare alla amministrazione resistente l'immediata partecipazione del Sig. Casabona alla suddetta prova;
- 2) condannare l'Azienda Trasporti Messina S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno subito dal ricorrente per la ritardata assunzione, consistente: nel canone mensile di locazione corrisposto dal ricorrente dal momento in cui egli doveva essere assunto se fosse stato attribuito al ricorrente dall'Azienda predetta il suddetto punteggio complessivo di soli punti 98,75 sino al momento dell'assunzione in servizio del ricorrente; nelle altre spese sostenute nel predetto periodo dal ricorrente per raggiungere periodicamente la famiglia abitante in Giardini Naxos e in tutti i disagi di varia natura del ricorrente e della propria famiglia nel predetto periodo da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del giudice;
- 3) con vittoria di spese giudiziali e compensi difensivi.

In Via istruttoria, si chiede ammettersi i seguenti mezzi di prova:

- a) "vero o no che il sig. Casabona ha sempre vissuto e vive tutt'ora in Provincia di Messina, dato che egli con la propria famiglia ha vissuto stabilmente dal 2009 nel Comune di Giardini Naxos (Provincia di Messina) in una casa per civile abitazione da egli acquistata dove le figlie sono nate e cresciute e hanno effettuato il loro percorso scolastico";
- b) "vero o no che il sig. Casabona da oltre dieci anni ha sempre partecipato attivamente alle attività nel settore sociale e morale quale Confrate della Confraternita San Bartolomeo del Comune di Capizzi in provincia di Messina";



- c) “Vero o no che la famiglia del sig. Casabona Alessandro (i suoi genitori) hanno sempre vissuto in zona ed in particolare la madre, a seguito del decesso del di lei coniuge, vive da fine 2019 nel Comune di Capizzi in provincia di Messina ed il sig. Casabona veniva frequenza a trovarla per prendersene anche cura”;
- d) “Vero o no che gli amici abituali, parenti ed affini del sig. Casabona Alessandro si trovano a Giardini Naxos dove vi è, tra l’altro, una cospicua Comunità di persone originarie del proprio paese di origine”;
- e) “Vero o no che il sig. Casabona si è dimesso dal rapporto di lavoro intercorrente con la società del Comune di Milano per motivi familiari ed in particolare per essere più vicino alla propria famiglia rimasta a Giardini Naxos ed in particolar modo alle proprie figlie rispettivamente di 11 e 6 anni che soffrivano costantemente per l’assenza della figura paterna”;

Si indicano quali testi sulle superiori circostanze i sigg.ri:

1. Iraci Giancarlo, residente in Capizzi (ME), Via Roma, n. 93;
2. Antonio Castorina, residente in Voghera, Via Carlo Gallini, n. 18
3. Giuseppe Arcolia, residente in Giardini Naxos (ME), Via Torretta, n. 8

Ai sensi del Testo Unico sulle spese di giustizia si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro e che è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto il ricorrente ed i propri familiari conviventi hanno un reddito non superiore ad Euro 38.514,03.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) Avviso di selezione pubblica, approvato con provvedimento presidenziale n. 162 del 16 Ottobre 2020;
- 2) Domanda di partecipazione del ricorrente;
- 3) Verbale dei lavori della Commissione di selezione n. 16 dell’1 Febbraio 2023 e allegata graduatoria aggiornata all’1 Febbraio 2023;
- 4) Verbale dei lavori della Commissione di selezione n. 17 del 22 Febbraio 2023 e allegata graduatoria aggiornata al 22 Febbraio 2023;
- 5) Verbale dei lavori della Commissione di selezione n. 19 dell’11 Luglio 2023 e allegata graduatoria aggiornata all’11 Luglio 2023;
- 6) Nota del ricorrente del 13 Aprile 2023 inviata all’Azienda Trasporti Messina S.p.A.;



- 7) Provvedimento del legale rappresentante pro-tempore dell'Azienda Trasporti Messina S.p.A., con il quale si riscontrava la nota del ricorrente del 13 Aprile 2023;
- 8) istanza di accesso atti
- 9) nota ATM s.p.a. del 30 marzo 2024;
- 10) recesso lavoro;
- 11) Unilav Assunzione;
- 12) atto proprietà Casabona

Messina, li 18/06/2024

Avv. Giovanni Monforte

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0009537-24/07/2024 Entrata.
Stampato il giorno 24/07/2024 da Barbagallo Andrea.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: GIOVANNI MONFORTE Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 337780750daf4266



PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto **Alessandro Casabona**, nato a Capizzi (ME), il 30/10/1979 (C.F. CSB LSN 79R30 B660Q), residente in Giardini Naxos (ME), Via dei sei Mulini, n. 22 dichiara di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, co 3 ,del D.Lgs. n.28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui all'art. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiara di essere stato informato ai sensi dell'art. 2, co 7, D.L. n. 132/ 2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt.2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiara di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico in merito al giudizio da proporre innanzi al Tribunale di Messina Giudice del Lavoro - contro L'ATM - Azienda Trasporti Messina Spa - per il riconoscimento del giusto punteggio spettante quale partecipante alla "procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami finalizzata alla formazione di una graduatoria di personale idoneo a cui attingere per eventuali future assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato avente caratteristiche idonee all'espletamento del ruolo di operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri", nonché del diritto del ricorrente a partecipare alla prova pratica di idoneità alla guida, al relativo risarcimento dei danni, nonché all'adozione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. del provvedimento che appare, secondo le circostanze, più idoneo ad assicurare gli effetti della decisione di merito.

DELEGA

a rappresentarlo e difenderlo nel predetto giudizio con ogni più ampio potere concesso dalla legge compresa la facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire da altri procuratori e/o associarsi per la difesa ad altro collega, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa,deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali e azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, l'Avv. Giovanni Monforte (Codice Fiscale: MNF GNN 55A19 F158X, e-mail certificata giovannimonforte@pec.giuffre.it), con studio legale in Messina, Via Ghibellina, n. 48. Elege domicilio digitale presso il predetti indirizzo di posta elettronica certificata.

Autorizza altresì, il trattamento dei dati personali resi, ivi compresi i c.d. "dati sensibili", in ottemperanza a quanto disposto in materia dal D.Lgs. 196/03.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18 co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.


Messina, li 18/06/2024

Casabona Alessandro



Vera ed autentica la superiore firma

Avv. Giovanni Monforte



COPIA CARTACEA DI ORIGINE del Prot. N. 6009/57240/2024
Stampato il giorno 24/07/2024 da Barbagallo Andrea.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
Firmato Da: GIOVANNI MONFORTE Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 337780750dat4266





TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

letto il ricorso relativo al procedimento iscritto al n. 3406/2024 r.g., con il quale è stata avanzata contestuale istanza cautelare;

visti gli artt. 415 e 127 ter c.p.c.;

p.q.m.

fissa per il merito l'udienza del 25/03/2025;

dispone che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata alla controparte, a cura del ricorrente, nei termini di legge;

dispone che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni;

asigna alle parti termine perentorio fino alla data suindicata per il deposito di tali note.

Messina, 24/06/2024

Il Giudice

Valeria Totaro



TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

letto il ricorso relativo al procedimento iscritto al n. 3406/2024 r.g., con il quale è stata avanzata contestuale istanza cautelare (sub. 1);

visti gli artt. 415 e 127 ter c.p.c.;

p.q.m.

fissa per il cautelare l'udienza del 16/07/2024;

dispone che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata alla controparte, a cura del ricorrente, entro 7 gg.;

dispone che detta udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni;

assegna alle parti termine perentorio fino alla data suindicata per il deposito di tali note.

Messina, 24/06/2024

Il Giudice

Valeria Totaro



TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

letti gli atti;

rilevato che l'udienza del 16.7.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 *ter* c.p.c.;

che la decisione della controversia potrebbe pregiudicare la posizione degli altri candidati inseriti nella graduatoria d'interesse;

che, invero, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 28766/2018), ove si contesti la legittimità del procedimento concorsuale, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione;

tenuto conto della difficoltà di provvedere in tempi contenuti alla notifica con i mezzi ordinari, considerato l'elevato numero di destinatari;

viste le vigenti tabelle feriali;

p.q.m.

ordina a cura di parte ricorrente entro 20 gg. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie meglio indicate in ricorso;

autorizza la notifica di tutti gli atti processuali mediante pubblicazione sul sito internet dell'azienda resistente;

dispone che la prossima udienza, che non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.;

assegna alle parti termine perentorio fino al 28/08/2024 per detto deposito.

Si comunicati.

Messina, 16.7.2024

Il giudice

Valeria Totaro

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0009537-24/07/2024 Entrata.
documento firmato digitalmente da VALERIA TOTARO Stampato il giorno 24/07/2024 da Barbagallo Andrea.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.